REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D'alia	Consigliere
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Primo referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23945** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

1. **ELGA RIZZO** nata il 12/05/1971 a Catanzaro, C.F. RZZLGE71E52C352M, ed ivi residente alla Via Edmondo Buccarelli, 4, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Gualtieri, presso il cui studio in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto n. 48 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;
2. **VITTORIO PREJANO',** nato a Catanzaro in data 11/12/1957, C.F. PRJVTR57T11C352R ed ivi residente alla Via Edmondo Buccarelli, 4, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Combariati, presso il cui studio in Catanzaro, alla via G. Poerio n. 16 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

per il danno di € 5.004.971,53 oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio.

Nell'udienza pubblica del 14.05.2025, udita la relazione del Giudice relatore, uditi l'avv. Luigi Combariati e l'avv. Alfredo Gualtieri, udito il pubblico ministero dott. Gianpiero Madeo, i quali concludevano come da verbale in atti.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 19.09.2024, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sig.ri Elga Rizzo e Vittorio Prejanò, rispettivamente Direttore generale e Direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio (oggi Renato Dulbecco) di Catanzaro, in relazione al danno di € 5.004.971,53, che sarebbe stato dagli stessi causato all'amministrazione di appartenenza per avere preso <accordi transattivi> in pendenza di due giudizi civili di opposizione a due decreti ingiuntivi del 2006 e del 2009, ottenuti dall'Azienda contro la clinica privata Villa Sant'Anna Hospital, per il pagamento di quanto da quest'ultima dovuto a titolo di forniture di emoderivati, ed in forza dei quali accordi sarebbero stati attribuiti al privato vantaggi assolutamente immotivati ed irragionevoli, per di più con atti illegittimi, non formalizzati e non iscritti a bilancio, nonché emessi in violazione degli ordinari procedimenti previsti dalla legge per la conclusione di transazioni.

Più specificatamente, la Procura ha affermato che nelle

rispettive qualità, i convenuti avevano concluso, in assenza di qualsiasi istruttoria e in violazione di norme amministrative, un atto transattivo con l'effetto di riconoscere a Villa Sant'Anna condizioni vantaggiose, senza alcuna utilità per l'Azienda ospedaliera, che - anzi - aveva rinunciato a una parte del credito e agli interessi moratori. Secondo l'Organo requirente, la fattispecie sarebbe connotata dall'occultamento doloso del danno, atteso che la stipula della transazione non sarebbe stata preceduta da alcuna preliminare deliberazione che ne approvasse lo schema e ne contabilizzasse gli effetti in bilancio, né tantomeno l'atto transattivo sarebbe stato repertoriato presso l'ufficio AA.GG.

Il Direttore generale Rizzo avrebbe, peraltro, perseguito gli accordi transattivi senza i pareri del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario (necessari, in mancanza di regolamento di organizzazione, ex art. 3, d. lgs. n. 502/1992), nonché in assenza della preventiva istruttoria amministrativa, in specie senza le necessarie interlocuzioni con altri organi dell'Ente, Ufficio Legale (che difendeva l'Ente nei giudizi civili ed aveva scoperto tali iniziative solo in corso di causa), Ufficio finanziario (che non appostava a bilancio le rinunzie ai compensi disposte in via transattiva) e Servizio immuno-trasfusionale (che avrebbe dovuto esprimersi sul valore della fornitura).

Le intese transattive in discorso sono tre:

- convenzione - ottobre 2012, con cui si stabilivano

compensi per le forniture del solo anno 2012 più favorevoli per il privato;

- <preintesa> - maggio 2013, con cui in accoglimento acritico delle proposte di controparte - si transigevano i crediti pregressi;

- formale accordo transattivo - giugno 2014, con ulteriori vantaggi.

Il Direttore amministrativo Prejanò avrebbe interloquito con il legale dell'Ente per ottenere il rinvio dei giudizi civili nelle more della transazione, onde consentire alla Sant'Anna Hospital di beneficiare della riduzione dei debiti *medio tempore* concessa dall'Azienda, sia autorizzando la transazione e sia dando atto dell'avvenuto pagamento degli interessi dovuti in forza del primo decreto ingiuntivo, in realtà non versati: in questo modo, avrebbe determinato la cessazione dei due giudizi civili intrapresi contro la clinica privata, uno dei quali – tra l'altro – già definito in primo grado a favore dell'Ente con la sentenza n. 3281/2012 del Tribunale di Catanzaro (che condannava la clinica Sant'Anna disattendendone quasi tutte le eccezioni e che era stata impugnata in un giudizio di appello poi estinto successivamente alla transazione per cui è causa) e l'altro definito per cessazione della materia del contendere con sentenza n.1115/2013 del Tribunale di Catanzaro (che riferiva come, nell'udienza del 18.6.2013, le parti avessero dato atto dell'avvenuta transazione ed il difensore dell'Ente avesse

depositato la nota prot. n. 13767 del 17.6.2013, con cui il direttore amministrativo Prejanò autorizzava la transazione e dava atto dell'incasso delle somme transatte.

Nella prospettiva attorea la scelta transattiva dei convenuti si ammanterebbe di assoluta irragionevolezza, in quanto:

- i residui crediti relativi alle forniture 2001-2006, oggetto del primo decreto ingiuntivo del 2006, ammontavano ad € 2.555.835,89 (capitale al netto degli acconti già pagati, ivi compresi € 613.602,33 pagati in corso di causa, ed al netto del riconoscimento a favore della clinica di un controcredito non contestato dall'Azienda per € 43.000,00: cfr. la sentenza di condanna n. 3281/2012 del Tribunale di Catanzaro depositata il 6.11.2012), più gli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n.231/2002, quantificati nel precetto in ulteriori € 2.073.266,35 (sulla base di nota del servizio finanziario del 20.11.2012); viceversa, la "preintesa" transattiva del maggio 2013 riduceva il credito a soli € 1.088.579,73 – importo ottenuto sottraendo dai crediti "rettificati" in applicazione dei nuovi criteri di calcolo (per il 1999-2006, € 3.288.137,52 anziché i fatturati € 4.473.734,78) gli acconti corrisposti dal debitore (€ 2.199.552,79) – oltre interessi legali (non moratori) non quantificati. Pertanto, con la preintesa del maggio 2013 vi era stata una riduzione del capitale rispetto alla sentenza pari ad € 1.467.256,16 (€ 2.555.835,89 - € 1.088.579,73), rappresentanti una parte del danno in contestazione;

- i residui crediti relativi alle forniture 2007-2008, oggetto del secondo decreto ingiuntivo del 2009, ammontavano ad € 527.367,15 a titolo di capitale – pari alla differenza tra il credito residuo (al netto degli acconti) riconosciuto con il decreto ingiuntivo (€ 1.291.410,09) ed il valore dei pagamenti parziali della clinica dopo il decreto ingiuntivo (€ 628.033,92 ed altre somme, a quanto riferito dalla citata sentenza n.1115/2013 del 18.6.2013, che dichiarava la cessazione della materia del contendere) oltre interessi moratori; viceversa, la "preintesa" transattiva del maggio 2013 riduceva i crediti residui ad € 184.615,55 oltre interessi legali (non moratori) non quantificati, importo ottenuto detraendo dai crediti "rettificati" (€ 1.241.377,81 anziché i fatturati € 1.558.454,63) l'importo degli acconti (€ 1.056.761,96), con un danno pari ad € 342.751,60 (€ 527.367,15 - € 184.615,55). La Procura, tuttavia, ha contestato il minor danno di € 317.077,02, pari alla differenza tra i crediti fatturati (€ 1.558.454,63) e i crediti "rettificati" (€ 1.241.377,81);
- i residui crediti per le forniture 2009-2011 ammontavano ad € 600.725,46 (€ 2.128.893,30 fatturati meno l'acconto pagato dal privato di € 1.528.167,84); viceversa, la "preintesa" aveva ridotto tali crediti ad € 157.653,83, importo pari al credito "rettificato" (€ 1.685.821,47 anziché i fatturati € 2.128.893,30), detratto l'acconto pagato dal privato (€ 1.528.167,84), con un danno pari ad € 443.071,63 (€ 600.725,46 - € 157.653,83);

- inoltre, risultava la prova del danno per mancato pagamento degli interessi moratori, sia quelli riconosciuti con il primo decreto ingiuntivo per le forniture del 2001-2006 (€ 2.073.266,35 fino al 19.11.2012, più € 303.164,14 dal 20.11.2012 fino alla transazione del 16.6.2014), sia quelli per le forniture del 2007-2011 (€ 401.136,03 dalla data di fatturazione fino al 16.6.2014, data della transazione), per complessivi € 2.777.566,52.

Tali riduzioni dei crediti dell'Azienda a favore dell'impresa privata (complessivamente pari, tra capitale ed interessi, ad € 5.004.971,53) erano del tutto prive di ogni giustificazione e di convenienza economica, in quanto non solo l'Azienda aderiva a tutte le pretese di controparte senza una reciproca rinunzia di quest'ultima a sue pretese, ma finiva anche per "abbuonare" somme pacificamente dovute, come gli interessi moratori (in transazione si riconoscevano solo gli interessi legali, e solo in parte); tanto emerge soprattutto per i crediti oggetto del giudizio di opposizione avverso il primo decreto ingiuntivo, nel quale, da un lato, la clinica S. Anna non aveva contestato il suo debito per la maggior somma di € 1.573.835,89 (aveva eccepito la non debenza solo di € 982.000,00, a fronte di un debito residuo, accertato in sentenza, pari ad € 2.555.835,89, e di pretese azionate dall'Azienda per € 3.212.438,22, onde non si spiegherebbe, secondo la Procura regionale, una ulteriore riduzione del debito del privato fino a soli € 1.088.579,73),

dall'altro, la sentenza di condanna in primo grado evidenziava la totale infondatezza delle eccezioni della clinica debitrice in merito ai criteri di tariffazione di alcuni controlli sul sangue ed in merito al preteso abuso di posizione dominante.

In punto di prescrizione dell'asserito credito, la Procura regionale ha, in particolare, valorizzato la sussistenza di un occultamento doloso del danno, emerso non prima del maggio 2019, quando il nuovo direttore amministrativo aveva scoperto l'esistenza della transazione ed è stata avviata l'attività istruttoria e di accertamento dei fatti di causa, sia sul piano penale che ad opera della Guardia di Finanza ai fini erariali.

Riguardo ai risvolti penali, l'attore pubblico ha dato infine conto di due pronunciamenti, entrambi di rigetto della misura cautelare richiesta a carico dei convenuti, mentre per quanto in particolare concerne il presente procedimento, la Procura regionale non ha mancato di ricordare in citazione che la richiesta di sequestro *ante causam* non ha trovato accoglimento sia dinanzi al giudice designato, sia dinanzi al Collegio in sede di reclamo.

2. Vittorio Prejanò si è costituito col ministero dell'avv. Luigi Combariati a mezzo memoria difensiva depositata in data 5 dicembre 2024 con cui – premesso di avere ricoperto l'incarico di Direttore amministrativo dell'A.O. Pugliese Ciaccio dal 9 settembre 2011 al 19 settembre 2013 (mentre la dott.ssa Rizzo ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale dall'8 luglio 2011 al

25 agosto 2014) - ha eccepito, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio contabile in attesa della decisione del procedimento penale a suo carico; in via preliminare, la prescrizione dell'azione; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza e per insussistenza dell'elemento soggettivo.

Con particolare riferimento alla prescrizione, la difesa del Prejanò ha argomentato che i fatti a lui addebitati risalgono agli anni 2012, 2013 e 2014 e che non v'è stato alcun occultamento doloso del danno, contrariamente all'assunto di Procura, secondo cui solo nel maggio 2019 il nuovo direttore amministrativo avrebbe scoperto l'esistenza della transazione.

Nella prospettiva difensiva, infatti, gli accordi transattivi di cui si discorre sarebbero la mera conseguenza della rinegoziazione della convenzione del 15 maggio 1996 per il Servizio di medicina trasfusionale sottoscritta da Villa Sant'Anna e dall'Azienda ospedaliera. L'opportunità di tale rinegoziazione sarebbe stata sollecitata a più riprese dal Direttore del SIT (Servizio Immunotrasfusionale) alla Direzione Medica dell'Azienda pubblica (10 novembre 2009, 8 gennaio 2010, 17 novembre 2010, 23 febbraio 2011). Ciò in quanto la convenzione del maggio 1996 sarebbe stata all'origine dei due contenziosi poi transatti dalle parti.

In continuità con l'ultima sollecitazione del SIT alla Direzione Medica (23 febbraio 2011), in data 8 ottobre 2012 l'A.O. e Villa

Sant'Anna stipulavano una nuova convenzione, poi riprodotta in una <preintesa> del 12 maggio 2013 (avv. Elga Rizzo, Direttore generale e dott. Vittorio Prejanò, Direttore amministrativo), e infine formalizzata nella transazione del 16 giugno 2014 (avv. Elga Rizzo, Direttore generale e dott. Mario Donato, Direttore amministrativo), e che definiva i pregressi rapporti tra le parti.

Dal che la difesa fa discendere la considerazione che la convenzione e gli atti *de quibus* non fossero affatto rimasti celati negli anni, anche tenuto conto della nota prot. n. 13769 del 17.06.2013, con cui il Prejanò trasmetteva il testo della pre-intesa definita il mese precedente.

Inoltre, la difesa del convenuto puntualizza che non è vera, in punto di fatto, l'affermazione secondo cui al momento della transazione era intervenuta una sentenza definitiva che riconosceva il credito vantato dall'Azienda ospedaliera, in quanto il giudizio civile è stato lasciato estinguere in secondo grado per inattività delle parti ex art. 309 c.p.c. il 14.11.2017, mentre l'altro contenzioso (di primo grado) non è mai giunto a sentenza proprio per il sopravvenire della transazione.

Non è altresì vera, sempre in punto di fatto, la tesi d'accusa secondo cui non vi sarebbero documenti ufficiali in cui si dà conto dell'esistenza della transazione, in quanto deporrebbero in senso contrario le varie note intercorse tra l'avv. Paolini (difensore della Casa di cura e l'avv. Mamone dell'Ufficio legale

aziendale), le reversali di incasso che nelle causali fanno riferimento sia alla transazione che alla preintesa del 2013, oltre la relazione del Direttore del GREF (dott. Walter Tallarico) dell'11 ottobre 2019, prot. n. 33027 che, pur dando atto della circostanza che non è stato possibile rinvenire agli atti ufficiali dell'Azienda né la transazione né il preliminare atto deliberativo di adozione, riconosce di aver reperito *"per via informale una scrittura di transazione datata 16/06/2014 nonché un atto, definito di <pre-intesa> con data 12/05/2013"*. In altri termini, la transazione è stata eseguita e i relativi importi sono stati corrisposti a seguito di regolari reversali di incasso, con la conseguenza che sarebbe stata impossibile la mancata registrazione delle somme in entrata nella contabilità aziendale, mentre dell'avvenuta cancellazione del credito originariamente iscritto a bilancio, da aggiornare alla luce dell'accordo transattivo, avrebbe dovuto occuparsene l'Area finanziaria aziendale.

Quanto al merito della vicenda, la difesa ne ha contestato la fondatezza sotto diversi aspetti.

Anzitutto, sul mancato rispetto dell'art. 3, comma 4-quater del d. lgs. n. 502/1992, ha argomentato che la norma (nel prevedere che l'atto di adozione aziendale veda coinvolti il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario) è stata espressamente abrogata dall'art. 3, comma 2 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e che, senza recesso da quanto sopra, il Direttore

amministrativo venne coinvolto nella fase di perfezionamento dell'accordo e in quella della sua esecuzione, come comprovano la nota dell'avv. Mamone indirizzata al Direttore amministrativo l'8 gennaio 2013, (prot. n. 26) e la nota del 17 giugno 2013, che lo stesso Direttore amministrativo indirizzava all'Ufficio legale. Mentre diversa è la posizione del Direttore sanitario, che a mente dell'art. 3, comma 7 del d. lgs. n. 502/1992 è un sanitario che *"dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari"* ed è chiamato ad esprimere *"parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di propria competenza",* tra cui non v'è quello di cui trattasi che ha natura esclusivamente amministrativa. Inoltre, l'art. 14 del r.d. n. 2440/1923 - che prevede(va) il parere obbligatorio del Consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione delle amministrazioni pubbliche - è stato abrogato dall'art. 17, comma 26 della l. n. 15 maggio 1997, n. 127 e che non ha alcun fondamento l'affermazione secondo cui il parere obbligatorio del Consiglio di Stato sarebbe oggi sostituito dal parere obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, giusta la considerazione che l'Avvocatura erariale non ha alcuna competenza sugli affari delle Aziende del SSN la cui rappresentanza in giudizio è affidata a professionisti del libero foro (salva la procedura ex art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 – patrocinio autorizzato).

3. Elga Rizzo si è costituita in data 14 febbraio 2024 col ministero dell'avv. Alfredo Gualtieri a mezzo memoria difensiva

con cui ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione (sostanzialmente con gli stessi argomenti fatti valere dal Prejanò, ma con l'aggiunta della deposizione in sede penale, per gli stessi fatti, del teste Patella Rosalbino, Luogotenente della Guardia di Finanza, il quale ha dichiarato la perfetta conoscenza da parte del Dirigente dell'Ufficio legale dell'esistenza degli accordi transattivi); nel merito, ha dedotto l'infondatezza della citazione, concludendo per il suo rigetto. In particolare, ha valorizzato i passaggi motivazionali dell'ordinanza n. 35/2024 del 22.04.2024 con cui la Sezione aveva revocato, per mancanza del *fumus*, il sequestro *prima facie* autorizzato con il decreto presidenziale n. 82/2024 del 20.03.2024, e poi dell'ordinanza n. 39/2024 del 31.05.2024, con cui il Collegio aveva confermato la revoca del giudice designato.

4. All'udienza del 14 maggio 2025, il Pubblico ministero e gli avv.ti Combariati e Gualtieri hanno discusso la causa, ciascuno riportandosi sostanzialmente ai propri scritti difensivi, e concluso come da verbale in atti. All'esito, la causa è stata trattenuto in decisione.

DIRITTO

Prima d'ogni altra considerazione, va scrutinata l'eccezione pregiudiziale di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c., in attesa della definizione in sede penale della vicenda, formulata dalla difesa del Prejanò, per poi procedere con l'esame

dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da entrambi i convenuti.

1. Sulla domanda di sospensione ex art. 106 c.g.c.

La questione è infondata.

Occorre anzitutto ricordare che l'art. 106 c.g.c. dispone che *"il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con l'efficacia di giudicato".* Giova poi ricordare che la norma dell'art. 106 c.g.c. riproduce il contenuto dell'art. 295 c.p.c., di cui la giurisprudenza contabile ha condiviso l'interpretazione restrittiva seguita dalla giurisprudenza civile (ex pluribus, Cass. civ., Sez. II, 11 agosto 2011, n. 17212), affermando che i principi ricavabili dall'art. 295 c.p.c. inducono a considerare necessaria la sospensione del giudizio solo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice (in questo caso, il giudice penale), sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Non è dunque sufficiente che tra le due controversie vi sia un rapporto

di mera pregiudizialità logica, occorrendo anche il predetto rapporto di pregiudizialità tecnica (a solo titolo esemplificativo, cfr. Corte dei Conti, SS.RR., ord. 26 aprile 2012, n. 1).

Il Collegio evidenzia che, per costante giurisprudenza di questa Corte, le due azioni (quella penale e quella erariale) ben possono essere cumulative e concorrenti, e la pregiudizialità tecnica tra la causa pregiudicata e quella pregiudicante, prevista a base dell'istituto della sospensione, si verifica solo quando la decisione della causa pregiudicante riflette i suoi effetti su quella che ne verrebbe perciò pregiudicata (evenienza che ricorre quando nella fattispecie della causa pregiudicante è presente almeno un elemento costitutivo della fattispecie della causa pregiudicata: evenienza tipica del rapporto tra cause civili o, al più, tra causa civile e causa erariale), ma non quando il nesso tra l'una e l'altra causa sia di tipo meramente logico, come solitamente avviene tra causa penale e causa erariale, atteso che anche una sentenza di proscioglimento con formula piena (es., perché il fatto non sussiste) inerisce alla tipicità del fatto penale contro la tendenziale atipicità dell'illecito erariale, di talché la questione può essere decisa *incidenter tantum* dal giudice della causa che si ipotizza pregiudicata (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sezioni Riunite, ord. n. 14 del 27.07.2022; ibidem, ord. n. 3 del 17.03.2021; ibidem, ord. n.22 dell'11.10.2022; ibidem, ord. n. 3 del 31.08.2023).

In tale cornice motivazionale, dalla quale non v'è ragione di

discostarsi, le argomentazioni difensive a base dell'istanza ex art. 106 c.g.c. non colgono nel segno.

2. Sull'eccezione di prescrizione.

Tanto il convenuto Vittorio Prejanò quanto la convenuta Elga Rizzo hanno eccepito la prescrizione dell'azione, sostanzialmente argomentando che non vi è stato alcun occultamento doloso del danno, dal momento che l'Azienda sapeva delle fattispecie transattive in corso con Villa Sant'Anna già a principiare dal 2013, quando venne raggiunta la nota preintesa nel mese di maggio, poi trasfusa nell'accordo del 2014 e che ha condotto all'abbandono delle cause pendenti.

Il Collegio è persuaso del fatto che, alla luce della documentazione in atti, l'eccezione è fondata.

Depongono in questa direzione i seguenti elementi di valutazione:

- nota prot. n. 2040 del 24.05.2013, con cui Villa Sant'Anna comunica all'Azienda l'esecuzione della preintesa del 12.05.2013 in relazione ai procedimenti giudiziari n. 950/08 (poi esitato nella sentenza n. 3281/2012) e n. 2585/2009;
- nota prot. n. 13.767 del 17.06.2013, a firma del Prejanò, indirizzata all'Ufficio legale, con autorizzazione a transigere il giudizio;
- nota prot. n. 620 del 03.07.2015, a firma dell'avv. Mamone, con cui l'Azienda Ospedaliera comunicava al Commissario straordinario che: a) il procedimento n. 950/08

era stato definito con la sentenza n. 3281/2012, appellata e con prima udienza per l'8 marzo 2016; b) il giudizio n. 2585/2009 era da essere abbandonato per intervenuta nota del Direttore sanitario (i.e.: dott. Alfonso Ciacci) a seguito di accordo *inter partes*;

- escussione di Patella Rosalbino, Luogotenente della Guardia di Finanza, nell'ambito del procedimento penale a carico di Elga Rizzo + 2, il quale confermava che alla data del 3 luglio 2015 l'Ufficio legale dell'Azienda ospedaliera aveva avuto conoscenza della transazione del 2014 (cfr. doc. 31 in fascicolo Rizzo).

Si tratta all'evidenza di prove documentali da cui emerge in maniera inconfutabile come i vertici dell'amministrazione (in particolare la nota prot. n. 620 del 03.07.2015, a firma dell'avv. Mamone, con cui l'Azienda ospedaliera comunicava al Commissario straordinario l'imminente abbandono dei giudizi in corso, puntualmente indicati con numero di ruolo generale e data di udienza) in merito al contenzioso in essere con la clinica Villa Sant'Anna per il mancato pagamento, da parte di quest'ultima, del corrispettivo dovuto per gli emoderivati.

Evenienza, questa, che rende vana la prospettazione dell'occultamento doloso del danno sostenuta dalla Procura, dal momento che anche in sede penale è stato accertato che l'Azienda sapeva degli accordi intercorsi tra le parti quanto meno dal mese di luglio del 2015, sicché non potrebbe ritenersi

sussistente nel caso di specie quel <quid pluris> che la giurisprudenza contabile reputa essenziale per aversi l'occultamento doloso del danno. Quest'ultimo si configura come *"qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto all'attività di consumazione dell'illecito contabile,* [n.d.r omissis] *che si aggiunge al dolo inteso come elemento strutturale dell'illecito"* (Corte dei conti, Sez. III app. n. 44/2022), anche nella considerazione del fatto che *"l'occultamento doloso non può coincidere puramente e semplicemente con la commissione dolosa del fatto pregiudizievole, richiedendo invece una ulteriore condotta, commissiva o omissiva, indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto: occorre, in altri termini, un comportamento, che può comprendere la commissione stessa del fatto dannoso ma che deve, tuttavia, includere anche atti commissivi od omissivi (quid pluris), specificamente volti a impedire la scoperta di una lesione patrimoniale, sia questa ancora in fieri oppure a nascondere un danno già prodotto"* (Corte dei conti, Sez. I app., n. 363/2018; Sez. III app., n. 127/2016; n. 55/2017; Sezione II app., n.265/2022; n.305/2022).

Nella fattispecie di causa, di tale ulteriore elemento l'attore non ha dato prova, limitandosi ad affermare che il mancato rispetto delle forme (es., la stipula della transazione non sarebbe stata preceduta da alcuna preliminare deliberazione che ne approvasse lo schema e ne contabilizzasse gli effetti in bilancio, né tantomeno l'atto transattivo sarebbe stato repertoriato

presso l'ufficio AA.GG) sarebbero elementi sufficienti ad integrare l'occultamento doloso del danno.

Tale argomentazione non è condivisibile atteso che, nella fattispecie di causa, non risulta che i convenuti abbiano posto in essere alcuna condotta che risponda ai parametri causali sopra descritti, dal momento che essi hanno, di fatto, autorizzato gli atti che hanno condotto Villa Sant'Anna al pagamento degli importi dovuti all'Azienda e che la Procura ha reputato dannosi in quanto minori di quelli <solo sulla carta> esigibili.

Orbene, tale pagamento è avvenuto in maniera tracciata, visibile, con una causale individuata (transazione 2014), preceduta e/o accompagnata dalle note informative del 2013 di cui s'è dato riscontro, senza alcuna altra attività volta a occultare il reputato danno, di tal che al momento di introduzione del giudizio l'azione era irreparabilmente prescritta.

La fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti rende assorbite le questioni di merito della contestazione di cui il Collegio, comunque, ritiene opportuno dare una qualificazione diversa da quella offerta dall'attore, il quale a più riprese, nell'atto introduttivo del giudizio, ha argomentato che una prova del danno sarebbe nella circostanza che, negli accordi transattivi denunciati, non vi sarebbe il riconoscimento delle <reciproche concessioni> che a mente

dell'art. 1965 c.c. caratterizzano il contratto di transazione.

In vero, dalla documentazione versata agli atti del giudizio è lecito trarre una conclusione in parte differente, in quanto la successione diacronica degli eventi descritta nell'atto introduttivo, lascia intendere che la preintesa del 2013 e la transazione del 2014 altro non sono che un negozio di accertamento (e non già un negozio transattivo), con valenza ricognitiva dell'accordo sul corrispettivo per gli emoderivati che, tra le parti, risaliva all'anno 1996 e che appariva oramai non più sostenibile, avendo per questo dato vita ai giudizi che, giusti i nuovi accordi (a valere per il futuro e per il pregresso), venivano ora abbandonati e in cui la somma convenuta tra le parti altro non è che la attualizzazione del vecchio corrispettivo del 1996 al nuovo accordo del 2014.

In conclusione, pur con le puntualizzazioni in ordine all'elemento oggettivo, il giudizio deve in ogni caso concludersi con la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito erariale prospettato dalla Procura regionale.

3. Spese compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 23945 del registro di segreteria, lo rigetta.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositato in data 03/07/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente